

Sez. 6, Sentenza n. 18458 del 05 Aprile 2012 Ud. (dep. 15 Maggio 2012) Rv. 252686

Presidente: Garribba T. Estensore: Lanza L. Relatore: Lanza L. Imputato: B.e altro. P.M. Cesqui E. (Diff.)

(Rigetta, App. Messina, 10/01/2011)

560 IMPUTABILITA' - 014 VIZIO DI MENTE - IN GENERE

IMPUTABILITÀ - VIZIO DI MENTE - IN GENERE - Idoneità del disturbo psichiatrico ad incidere soltanto sulla capacità di volere e non su quella di intendere, rimasta integra - Conseguenze in ordine all'imputabilità.

In tema di imputabilità, l'assenza della capacità di volere può assumere rilevanza autonoma e decisiva, valorizzabile agli effetti del giudizio ex artt. 85 e 88 cod. pen., anche in presenza di accertata capacità di intendere (e di comprendere il disvalore sociale della azione delittuosa), ove sussistano due essenziali e concorrenti condizioni: a) gli impulsi all'azione che l'agente percepisce e riconosce come riprovevole (in quanto dotato di capacità di intendere) siano di tale ampiezza e consistenza da vanificare la capacità di apprezzarne le conseguenze; b) ricorra un nesso eziologico con la specifica condotta criminosa, per effetto del quale il fatto di reato sia ritenuto causalmente determinato da quello specifico disturbo mentale, che deve appunto essere ritenuto idoneo ad alterare non l'intendere, ma il solo volere dell'autore della condotta illecita. Ne deriva che l'esistenza di un impulso, o di uno stimolo all'azione illecita, non può essere di per sé considerata come causa da sola sufficiente a determinare un'azione incoerente con il sistema di valori di colui che la compia, essendo, invece, onere dell'interessato dimostrare il carattere cogente nel singolo caso dell'impulso stesso.